PROROGA DELLE SCADENZE DELLE AUTORIZZAZIONI PER I TRASPORTI ECCEZIONALI FINO AL 29 OTTOBRE 2020 PER EFFETTO DELLA LEGGE N° 27 DEL 24-4-2020, 'CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, RECANTE MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19'

In applicazione del comma 2 dell'art. 103 della L. n° 27 del 24-4-2020⁽¹⁾ si informano le Imprese che svolgono trasporti eccezionali che, <u>allo stato degli atti e salvo ulteriori nuove disposizioni</u>, **LE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ED IN SCADENZA DAL 31 GENNAIO AL 31 LUGLIO 2020 CONSERVANO LA LORO VALIDITÀ FINO AL <u>29.10.2020</u>. Pertanto, eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti, sempre nel rispetto di quanto indicato dall'art. 15 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento del NCdS), nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza del <u>29.10.2020</u>. Inoltre, si specifica che il periodo di validità complessiva dell'autorizzazione (formata dall'autorizzazione principale e proroghe/rinnovi) non potrà comunque superare i tre anni, salvo per quelle in fase terminale del triennio che prolungheranno la loro validità fino al 29 ottobre 2020. Ai fini della validità dell'estensione della scadenza delle autorizzazioni, le Ditte interessate devono allegare al provvedimento di autorizzazione, quale parte integrante, il presente <u>AVVISO</u>.**

- (1) Art. 103, c. 2, L. n. 27/2020. "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorno successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".
- (2) La data attualmente fissata di cessazione dello stato di emergenza dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (G.U. Serie Generale n. 26 dell'1.02.2020) è il 31 luglio 2020.